CAMERA DEI DEPUTATI N. 3512

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NENNA D'ANTONIO

Disciplina della programmazione nel settore dell'edilizia scolastica

Presentata il 17 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'istruzione rappresenta per ogni Paese evoluto un patrimonio fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei singoli, dell'economia e della società.

Strumento essenziale per il sostegno di una efficace azione a sostegno dell'istruzione, di ogni ordine e grado, è la disponibilità di strutture materiali sufficienti ed adeguate alle esigenze sempre maggiori della popolazione scolastica.

Questo significa prestare attenzione innanzitutto alla disponibilità di aule nelle varie aree del Paese, ma anche al livello di adeguatezza delle strutture presenti sul territorio alle necessità concrete degli studenti ed alle norme a salvaguardia della sicurezza e del rispetto delle condizioni di soggetti inabili.

La domanda di un'edilizia scolastica migliore e più rispondente ai bisogni della popolazione scolastica si fa sempre maggiore, e rappresenta ormai uno degli elementi essenziali delle rivendicazioni di gruppi e movimenti studenteschi, più volte portate sulle piazze in occasione di manifestazioni locali e nazionali.

L'edilizia scolastica in Italia ha sofferto e soffre, per molti aspetti, di carenze di aule, di problemi di adeguamento di strutture, di ritardi nelle opere di manutenzione. E per ogni zona del Paese e per i vari ordini e gradi della scuola le domande insoddisfatte sono diverse e vanno affrontate con una prospettiva specifica. Ne deriva un quadro complesso, nel quale l'articolazione della realtà è grande e si confronta con le necessità di interventi che sappiano valorizzare al meglio, dal punto di vista delle priorità e della ricognizione dei bisogni, le risorse disponibili.

Per tali motivi lo strumento indispensabile di una efficace azione nel settore è quello della programmazione, al fine di

trasfondere in progetti cadenzati nel tempo, coordinati tra i soggetti pubblici competenti, raccordati alla programmazione finanziaria nazionale, le priorità territoriali e funzionali dell'edilizia scolastica.

La scelta istituzionale, finalizzata al coordinamento dei soggetti pubblici competenti, è quella dell'intesa tra Governo e regione, e cioè tra ente competente per il sistema scolastico ed ente territoriale, fatta salva la possibilità di accordi di programma nei casi di coinvolgimento di ulteriori soggetti, tra cui in primo luogo gli enti locali.

In tale quadro l'articolato reca norme a carattere tecnico e procedurale e non contempla, allo stato, disposizioni di ordine finanziario, necessariamente da considerare all'atto dell'esame parlamentare in relazione alle compatibilità esistenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. L'edilizia scolastica è improntata al criterio della programmazione, al fine di garantire il riequilibrio della presenza di strutture scolastiche sul territorio nazionale e lo sviluppo delle medesime raccordato alla dinamica culturale e sociale del Paese.

2. La programmazione dell'edilizia scolastica è configurata in relazione ai piani sessennali dei servizi scolastici ed ha come riferimento quantitativo il fabbisogno di aule, calcolato con riguardo alla media nazionale del rapporto tra popolazione scolastica e strutture disponibili.

3. Il fabbisogno di aule è calcolato a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, ed è ripartito per ciascun ordine di scuola.

4. La programmazione dell'edilizia scolastica comprende, oltre alle finalità di cui al comma 1, i progetti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'adeguamento degli edifici alle norme di sicurezza.

ART. 2.

(Norme tecniche).

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministro della pubblica istruzione emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme tecniche in materia di edilizia scolastica, relative all'indicazione dei parametri da osservare nella costruzione di istituti scolastici, anche con riferimento alle innovazioni didattiche determinate dai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi di studio.

2. Le norme di cui al comma 1 fissano gli *standard* per la costruzione degli edifici scolastici relativamente alle caratteristiche delle aree metropolitane, urbane e periferiche di insediamento delle scuole.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano norme tecniche relative alle specifiche realtà dei propri territori con riferimento alle aree urbane, extraurbane e ai centri storici.

ART. 3.

(Programmazione).

1. La programmazione nazionale dell'edilizia scolastica è elaborata in relazione al piano sessennale dei servizi scolastici di cui al comma 2 del presente articolo ed è attuata per programmi triennali, secondo i criteri e le modalità definite negli articoli 4 e 5.

2. Il piano scolastico sessennale è reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. A tal fine, il Governo trasmette al Parlamento lo schema di decreto per il parere da esprimersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. La istituzione di nuove sedi scolastiche, anche in forma di sezioni staccate, così come la soppressione, l'accorpamento o la fusione di presidenze o istituti esistenti, sono disposti in armonia con le indicazioni del piano sessennale di cui al comma 2.

ART. 4.

(Procedure della programmazione).

1. Il Ministro della pubblica istruzione, entro due mesi dalla pubblicazione del piano scolastico sessennale di cui all'arti-

colo 3, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto applicativo dei criteri di cui all'articolo 1 e in riferimento a ciascuno degli esercizi finanziari del triennio, il fondo per l'edilizia scolastica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il decreto di ripartizione specifica altresì:

a) i costi indicativi per aula, compresi i servizi, i laboratori e gli arredi, calcolati in base ai prezzi medi rilevati in ciascuna regione;

b) i tempi massimi per la realizzazione delle opere;

c) il fondo per la progettazione delle opere, con distinto riferimento alla graduatoria di riserva di cui alla lettera *b)* del comma 4.

2. Ciascuna regione, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, delibera la ripartizione tra gli enti destinatari delle risorse ad essa assegnate, sulla base delle risultanze statistiche e in applicazione dei criteri indicati all'articolo 1.

3. L'ente locale destinatario del finanziamento, entro gli otto mesi successivi, approva e trasmette alla regione le progettazioni esecutive delle opere da realizzare, specificando tutti gli elementi necessari alla redazione definitiva del programma regionale. Se la proposta dell'ente non è approvata entro i termini prescritti, essa è esclusa dal programma regionale in elaborazione e, se successivamente approvata, è inserita nel successivo programma regionale.

4. Le regioni, acquisite le proposte degli enti interessati, deliberano, entro il mese successivo, il programma triennale regionale per l'edilizia scolastica e lo notificano, entro dieci giorni, all'ente obbligato, alla Cassa depositi e prestiti e al Ministro del tesoro. Il programma regionale:

a) prevede le opere da realizzare da parte di ciascun ente, specificando la tipologia dell'intervento, l'importo comples-

sivo per ciascuna opera, nonché i tempi di realizzazione e le quote finanziarie annuali occorrenti al completamento dell'intervento stesso;

b) individua, nella misura assegnata dal decreto ministeriale di riparto di cui al comma 1 una graduatoria di riserva, redatta con le medesime specificazioni e nelle stesse dimensioni quantitative di cui alla lettera *a)*.

5. La notifica di cui al comma 4 equivale a parere di conformità delle opere da realizzare, che ne autorizza l'inizio e attiva automaticamente le procedure a favore degli enti locali interessati da parte della Cassa depositi e prestiti se trattasi di mutuo, ovvero del Ministero del tesoro se trattasi di finanziamento.

6. Nel caso la regione ometta di compiere gli adempimenti di propria competenza, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, assegna alla regione un termine ulteriore di trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali provvede in via sostitutiva entro i successivi trenta giorni.

7. Nel caso in cui l'ente competente non conferisca l'incarico per le progettazioni entro due mesi dalla ripartizione di cui al comma 2, la regione assegna all'ente un termine ulteriore di trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali provvede in via sostitutiva entro i successivi trenta giorni.

8. Se l'espletamento di una delle fasi di realizzazione dell'opera dovesse risultare ritardato di oltre quattro mesi rispetto ai tempi previsti ed indicati ai sensi della lettera *a)* del comma 4, la regione sollecita l'ente locale ad accelerare la realizzazione dell'opera stessa. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data della sollecitazione, la regione provvede, in via surrogatoria, a riportare i lavori nei tempi previsti.

9. Le opere sono progettate e realizzate dagli enti locali in attuazione delle competenze di cui all'articolo 7 e con le procedure indicate agli articoli 5 e 6.

ART. 5.

(Procedure amministrative).

1. Gli enti locali obbligati, entro tre mesi dalla data della notifica di cui al comma 4 dell'articolo 4, provvedono all'appalto delle opere incluse nel programma e comunicano alla regione l'avvenuto affidamento dei lavori, specificando la data prevista per la consegna delle opere ultimate.

2. Il finanziamento si intende automaticamente revocato nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1. Le risorse revocate sono immediatamente destinate alla prima opera della graduatoria di riserva di cui alla lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 4, il cui costo sia maggiormente approssimato.

3. Il Ministero del tesoro o la Cassa depositi e prestiti, visto il parere di conformità di cui al comma 5 dell'articolo 4, entro i primi tre mesi di ciascun anno e nei limiti fissati per ciascuna regione dal decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 4, erogano agli enti obbligati le somme attribuite dai programmi regionali con le deliberazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4, anche con riferimento al fondo per la progettazione delle opere incluse nella graduatoria di riserva, integrandole, tempestivamente, con le eventuali revisioni dei prezzi determinate. Nella determinazione dei limiti di impegnabilità degli stanziamenti è tenuta presente la suddetta scadenza temporale.

4. Anche nel caso dell'esclusione temporanea prevista dal comma 3 dell'articolo 4, il Ministro del tesoro o la Cassa depositi e prestiti, in previsione del programma successivo e all'atto della comunicazione del programma regionale, erogano comunque le somme relative alla specifica progettazione.

5. Ciascun ente obbligato provvede alla liquidazione delle seguenti voci:

a) parcelle professionali, anche se da integrare per la direzione dei lavori sino al completamento dell'opera, in coincidenza con l'acquisizione del fondo per la

progettazione di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 4;

b) indennizzo per le aree eventualmente da acquisire, in coincidenza con l'aggiudicazione degli appalti di cui al comma 1;

c) stati di avanzamento e spese certificati, con cadenza quadrimestrale, dagli uffici tecnici degli enti interessati.

ART. 6.

(Disposizioni particolari).

1. In sede di progettazione devono essere specificati i tempi di realizzazione dell'opera. A tale riguardo, nel contratto d'appalto sono previste penali progressive in caso di mancato rispetto dei termini di consegna. L'incidenza dei costi della progettazione è calcolata sul costo originariamente previsto nel programma regionale.

2. L'approvazione esecutiva dei progetti equivale a variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché a dichiarazione di urgenza e di indifferibilità per l'espropriazione e l'occupazione dei suoli.

3. L'ente obbligato, al fine di acquisire le autorizzazioni previste e gli atti di assenso necessari, comunque denominati, procede ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 7.

(Competenze).

1. Alla realizzazione, all'adeguamento ed alla manutenzione degli edifici scolastici assegnati in competenza dall'articolo 14, comma 1, lettera *i)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono, con decorrenza dal 1° gennaio 1993:

a) i comuni e i loro consorzi per gli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

b) le province, per gli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore di ogni tipo e indirizzo, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie di belle arti, i convitti e le istituzioni educative statali.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono delegare ai competenti consigli d'istituto l'amministrazione dei fondi per la manutenzione, anche straordinaria, degli edifici di cui trattasi, cui essi possono provvedere, se dotati della necessaria competenza tecnica, anche mediante ricorso alla gestione in economia.

ART. 8.

(Finanziamento).

1. Al finanziamento delle spese necessarie per la realizzazione dei programmi di edilizia scolastica si provvede con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.